



DICASTERO  
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Ufficio Riconoscimenti Giuridici

R.G. 740/F

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33,

ATTESTA

Che l'Ente "**Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie**", con sede in Roma, Viale Appio Claudio, n. 10, è un Istituto religioso di diritto pontificio, approvato il 4 marzo 1943, riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con Decreto del 6 settembre 1946 rilasciato dal Capo Provvisorio dello Stato e registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 1947, reg. n. 4, foglio 134, e come tale è capace di agire, possedere, acquistare, amministrare ed alienare ai sensi del Diritto Canonico, ed è retta ai fini civili dalle seguenti norme statutarie:

Art. 1

L'Ente "*Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie*", nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi dove è o possa essere presente ed in questo senso esercita, senza scopo di lucro, tutte le attività attestate dalla Santa Sede.

Art. 2

I membri che compongono l'Ente stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religionis" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

Art. 3

Agli effetti civili l'Ente "*Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie*", agisce per mezzo della legale rappresentante la cui qualifica è attestata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, competente Dicastero della Santa Sede. La legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituita.

#### Art. 4

La legale rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria:

- a) l'autorizzazione del Superiore competente secondo il Diritto Canonico;
- b) nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

#### Art. 5

Il patrimonio dell'Ente "*Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie*" è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti ed in particolare, senza con ciò nulla escludere, dagli introiti dell'attività eventualmente svolta, da oblazioni, eredità, legati ed acquisiti ad ogni titolo.

#### Art. 6

In caso di estinzione o soppressione dell'Ente "*Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie*", la conseguente devoluzione dei beni spetta alla Sede Apostolica in conformità del Canone 584 del Codice di Diritto Canonico.

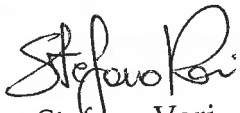
#### Art. 7

L'Ente "*Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie*" è soggetto alle disposizioni dell'Ordinamento Canonico e di quello Civile vigenti in materia.

#### Art. 8

Le presenti norme statutarie relative alla struttura dell'Ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, sono redatte ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lett. b), del Regolamento di esecuzione della Legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

Roma, 21 gennaio 2025

  
Stefano Vari  
| Aiutante di studio

  
Sr. Carmen Ros Nortes, N.S.C.  
Sottosegretario